



VIA FIORENUOLA N. 22 – 53043 CHIUSI P.Iva 01329850521 – Cod. Fisc. GBBRRT76A11L182F
Tel. 347/4819674 – Tel. 0578/21799 www.grsicurezzalavoro.it MAIL: amministrazione@grsicurezzalavoro.it

FORMAZIONE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SEGUENTI CORSI:

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:

PRO LOCO: il lavoro svolto dai volontari.

JOBS ACT: semplificazioni e modifiche del Testo Unico sulla Sicurezza.

REGISTRO INFORTUNI: prevista l'abolizione.

PRO LOCO: la Regione Piemonte insieme a UNPLI Piemonte ed alla Direzione Regionale Inail ha promosso la realizzazione del "Quaderno di buone pratiche per i dirigenti di Pro Loco". Dobbiamo ricordare che sono tantissime le Pro Loco sparse sul nostro territorio nazionale e che la maggior parte di esse si avvale delle prestazioni di volontari, anch'essi esposti a rischi lavorativi. E' importante sottolineare che anche ai volontari si applicano le disposizioni previste dal T.U. 81/08, in particolare quanto previsto dall'art. 21.

Il documento elaborato dalla Regione Piemonte, oltre ad analizzare i diversi rischi, si sofferma sulla salubrità e sulla sicurezza delle sedi. Per quanto attiene la salubrità dei locali, spesso vetusti, si sottolinea l'importanza di mantenere un microclima adeguato attraverso il raggiungimento di un equilibrio tra riscaldamento e ricambi d'aria e, ove necessario, tramite appositi interventi edilizi.

Il documento si struttura principalmente attraverso l'analisi delle principali attività nelle Pro Loco e dei principali rischi e buone pratiche preventive.

Rimandiamo quindi alla lettura analitica dello stesso intitolato "Conoscere e prevenire i rischi sul lavoro nelle Pro Loco".

REGISTRO INFORTUNI: Tra le principali novità previste dal "Jobs act" vi è quella prevista dal comma 1 lett. i) dello "Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità" che prevede la modifica dell'art. 53 del T. U. 81/08: "si prevede la soppressione del riferimento al registro infortuni. La disposizione in esame è da leggersi in coordinamento con quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, del presente provvedimento, che abolisce l'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del medesimo".

JOB ACT: Non sono ancora in vigore i decreti legislativi che riguardano le modifiche al D.Lgs. 81/08, ma si ritiene opportuno evidenziare gli schemi degli stessi che saranno sottoposti al vaglio del Parlamento. In particolare l'art. 20 dello "Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità" si sofferma sulle modifiche sopra indicate.

Sottolineiamo il comma 1 lett. g) che modifica l'articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) del T.U.: "si prevede che lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, viene consentita anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori [...]".

Altra importante novità, prevista dal comma 1 lett. h), riguarda l'art. 41: "si prevede l'abrogazione del comma 2 lettera e-bis), atteso che è già prevista nel T.U. una visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni ad una specifica mansione".

Infine vogliamo sottolineare il comma 1, lett. l) che modifica l'art. 55: "la prima modifica garantisce omogeneità di comportamenti da parte degli organi di vigilanza su aspetti sanzionatori non interpretati in maniera omogenea. Il contravventore che con una sola azione od omissione commette più violazioni della medesima disposizione di legge, per potere essere punito con la pena prevista per la violazione più grave, aumentata al massimo fino al triplo, deve perseguire l'iter giudiziario. La modifica prevede una sanzione progressiva in relazione al numero di lavoratori coinvolti, infatti in caso di violazione delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, previste dall'art. 18 c.1 lett.g) e quelle relative alla formazione previste dall'art. 37, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. La seconda modifica prevede che in caso di violazione di più disposizioni inerenti la valutazione dei rischi, contenute nei titoli diversi dal Titolo I, l'importo derivante dall'applicazione di più sanzioni non può superare l'importo di cui al comma 1 che è l'importo per la violazione più grave in materia di valutazione dei rischi".

